



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali
e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, recante “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, come modificato dal D.P.C.M. del 17 luglio 2017, n. 143;

VISTO il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143*” ed in particolare l’articolo 1 comma 4 che, tra l’altro, attribuisce all’ufficio DISR III la competenza in materia di Paesaggio rurale;

VISTO il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 recante “*Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali*” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89*” e successive modificazioni;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali
e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2017, n. 238, recante “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96*”;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTA la legge 25 luglio 2017, n. 127, recante “*Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici*”;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 127/2017 che prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda con decreto, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, a promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici;

VISTO il dispositivo con il quale, a valere sul capitolo di bilancio 7469 del Ministero, sono stati assegnati tre milioni di euro per l’anno 2017;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali
e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2016 (2014/C 204/01);

VISTO il formale concerto acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 16493 del 22 agosto 2018;

VISTO il formale concerto acquisito dal Ministero dei beni e delle attività culturali, con nota prot. n. 22949 del 26 settembre 2018;

ACQUISITA l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 2017, n. 127, nel corso della seduta del 22 novembre 2018;

VISTO il parere delle competenti Commissioni parlamentari, acquisito in data 19 dicembre 2018;

RITENUTO di dover procedere ad individuare i territori nei quali sono presenti gli agrumeti caratteristici, prevedendo interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici e interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali
e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

DECRETA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il presente decreto individua, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 luglio 2017, n. 127, i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definisce i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi e determina i contributi erogabili.
2. Gli interventi, qualora ricadano in ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica e culturale, sono eseguiti in conformità al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 e nel rispetto dei Piani paesaggistici e delle vigenti prescrizioni d'uso.

Articolo 2

Definizioni

1. Per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale, paesaggistico, storico e ambientale, rappresentato da una o più caratterizzazioni, anche combinate tra loro, delle caratteristiche di pregio sotto elencate, dimostrate da specifica documentazione.
2. Il pregio varietale è rappresentato dalle principali *cultivar* tradizionali italiane:

Arancio	Cloni di arancio biondo (Belladonna, Biondo del Gargano, Duretta del Gargano, Ovale Calabrese, Biondo di Trebisacce, Biondo del Piceno ecc.), Portoghese, San Leo, Nostrale di Alezio, Piattello, Sanguigno, Ovale, Vaniglia, Vaniglia Rosa, Navel, Tarocco, Moro, Sanguinello, Brasiliano, Pernambucco (Selezione di Washington Navel).
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali
e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

Limone	Cloni di limone Femminello (Siracusano, Zagara Bianca, Ovale di Sorrento Sfusato Amalfitano ecc.), Femminello del Gargano, Interdonato, Monachello, 4 Stagioni del Ponente Ligure, di Monterosso, limone Madernino/a.
Mandarino e mandarino simili	Avana, Tardivo di Ciaculli, clementina comune
Lime e limette	Limetta di Spagna, Verracetta di Gallipoli, Limetta Romana
Chinotto	“di Savona”
Cedro e Limoni Cedrati	Cedro di Diamante, Cedro rugoso, Cedro Gigante, Cedro di Salò, Canarone, Limoni Cedrati, Pompia, Limone Pane
Bergamotto	Bergamotto Femminello, Fantastico e Castagnaro

3. Il pregio paesaggistico è rappresentato dalla presenza di elementi distintivi e qualificanti del paesaggio rurale, anche in combinazione tra loro, come: terrazzamenti, ciglionamenti, strutture a lunetta prevalentemente in pietra a secco o in terra battuta, muri in pietra a secco, coperture con incannucciati o altri materiali, strutture di protezione volte a proteggere un singolo albero. Parte caratterizzante delle architetture costruite sono i manufatti legati alla raccolta e distribuzione dell'acqua attraverso i metodi della irrigazione per sommersione e scorrimento.

4. Il pregio storico è rappresentato da quei paesaggi che sono presenti in un determinato territorio da lungo tempo e che risultano stabilizzati o evolvono molto lentamente. Essi sono generalmente legati all'impiego di pratiche e tecniche tradizionali ovvero quelle pratiche caratterizzate da un ridotto impiego di energie sussidiarie esterne in termini di meccanizzazione, nonché da forti legami con i sistemi sociali ed economici locali che li hanno formati. L'epoca di impianto deve risalire almeno a prima del 1960 e i sesti di impianto e la densità devono essere coerenti con gli ordinamenti culturali tradizionali del territorio. Sono, altresì, elementi di pregio storico, le chiusure,



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali
e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

gli antichi locali di stoccaggio e prima lavorazione, i manufatti di raccolta e di distribuzione dell'acqua, le case padronali e la minuta architettura rurale, anch'essi risalenti a prima del 1960.

5. Il pregio ambientale è rappresentato da quelle varietà tradizionalmente coltivate con metodi e tecniche sostenibili e a basso impatto ambientale, collegate ad opere di sistemazione agraria identitaria del territorio, quali terrazzamenti, muri in pietra a secco, siepi, frangiventi vivi e, in ogni caso, tutti quegli elementi puntuali, lineari e areali del mosaico paesaggistico, che favoriscono la biodiversità.

Articolo 3

Individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 127/2017, si intendono aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole le aree (riportate nella letteratura scientifico-divulgativa ricorrente), nelle quali le particolari varietà storicamente coltivate, nonché le condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche e peculiari del territorio di origine. In Italia sono individuati i seguenti territori.

Piemonte

Cannero Riviera

Lombardia

Limonaie gardesane

Lago di Como

Liguria

Ponente ligure

Cinque Terre



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali
e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

Marche

Piceno

Puglia

Oasi agrumaria garganica

Arco ionico tarantino

Serre gallipoline

Territorio di Oria

Campania

Costiera amalfitana

Penisola sorrentina

Isole di Procida, Ischia e Capri

Area flegrea

Agro nocerino-sarnese

Calabria

Areale del bergamotto

Area costiera ionica

Area costiera tirrenica

Sicilia

Aree costiere della Sicilia ionica e tirrenica

Aree ionico messinesi

Area di Ribera

Agrumeti della Conca d'Oro e pianure costiere del palermitano

Areale ionico nord provincia di Catania

Versante occidentale dell'Etna

Valle dell'Anapo

Limonicoltura del siracusano



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali
e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

Pendici del Tavolato Ibleo
Jardini di Pantelleria

Sardegna
Cagliari (San Sperate e Monastir)

2. L'individuazione dei territori vocati effettuata al precedente comma 1 è precisata e integrata ogni 2 anni dal Mipaaf di concerto dal Mibac e con il Mattm. A tal fine il Mipaaf convoca un apposito tavolo tecnico.

Articolo 4

*Definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi di recupero
e salvaguardia degli agrumeti caratteristici*

1. Gli interventi di recupero e di salvaguardia degli agrumeti caratteristici sono finalizzati alla valorizzazione degli agrumeti, che insistono nelle aree vocate, definite dall'articolo 3 del presente decreto, ai quali siano mancate per anni, e comunque per meno di 5, le ordinarie cure colturali.
2. Gli interventi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 127/2017 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali dando, inoltre, priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio, indicate nel presente decreto. Eventuali altre specie possono essere ammesse solo con parere motivato da parte della Regione interessata. Il materiale impiegato per la ricostituzione varietale, quale materiale di propagazione (portainnesti, nesti e piantine innestate), dovrà essere certificato secondo la normativa fitosanitaria vigente.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali
e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

3. Gli interventi devono mirare ad un “recupero globale” della valenza varietale, paesaggistica, storica, ambientale e produttiva degli agrumeti, comprendenti anche interventi colturali straordinari.
4. I proprietari o conduttori devono favorire la permanenza e la valorizzazione in termini di pubblica utilità di sistemi ad alto valore naturalistico, quali corridoi ecologici, siepi, alberi isolati o a gruppi, fasce tampone vegetali lungo i corsi d’acqua.
5. Gli interventi di recupero, salvaguardia e tutela che possono essere ammessi a finanziamento e che contribuiscono agli obiettivi sopra indicati sono:
 - opere di ristrutturazione produttiva dell’agrumeto tradizionale anche con interventi finalizzati alla prevenzione della diffusione della *tristeza* o di altre fitopatie, compreso il recupero delle opere a corredo;
 - miglioramento della fertilità del suolo anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati, nonché attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto.
6. I proprietari o conduttori devono assicurare il mantenimento in buono stato agronomico delle superfici recuperate per almeno 5 anni.

Articolo 5

*Definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi di ripristino degli
agrumeti caratteristici abbandonati*

1. Gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati sono finalizzati alla ricostituzione delle superfici agrumicole al fine di reintegrare il patrimonio varietale, paesaggistico, storico e ambientale.
2. Gli interventi di ricostituzione sono rivolti agli agrumeti, che insistono sulle aeree definite dall’articolo 3 del presente decreto e che persistono in uno stato di abbandono da oltre 5 anni.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali
e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

3. Gli interventi di ricostituzione devono rispettare gli elementi strutturali di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del presente decreto, finalizzati anche al miglioramento della biodiversità.
4. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio, indicate nel presente decreto. Eventuali altre specie possono essere ammesse solo con parere motivato da parte della Regione interessata.
5. Gli interventi di ripristino che possono essere ammessi a finanziamento e che contribuiscono agli obiettivi sopra indicati sono:
 - opere di ricostituzione produttiva dell'agrumeto tradizionale, ivi compreso l'estirpazione e il reimpianto, nonché il recupero delle opere a corredo;
 - miglioramento della fertilità del suolo anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati, nonché attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto.

Articolo 6

Determinazione dei contributi erogabili

1. La somma erogabile per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto non deve superare la soglia massima prevista dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 del *de minimis*. La Regione che concede il contributo dovrà darne evidenza pubblica.
2. Le Regioni, in funzione degli interventi da realizzare, possono stabilire di concedere una somma superiore alla soglia massima prevista al comma 1 del presente articolo. In ogni caso la somma erogabile per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto non potrà essere superiore ai 50.000,00 euro e sarà cura della Regione stessa procedere alla notifica ai sensi della normativa in materia di Aiuti di Stato.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali
e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

3. Le Regioni nella determinazione dei contributi erogabili devono scegliere se utilizzare il regime del *de minimis*, ai sensi del comma 1 del presente articolo, o il regime degli aiuti di Stato di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Non sono ammessi a finanziamento interventi già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo Sviluppo rurale (PSR e PSRN) o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico.

7. I contributi erogabili per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto sono a carico del Fondo allocato sul capitolo 7469 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Articolo 7

Disposizioni finali

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero e, in avviso, nella GURI.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE